

para a litigação e para a interposição de recursos, o que só reforça a morosidade e o congestionamento do sistema judicial, em um ciclo vicioso e em um contexto em que a cultura de conciliação ainda encontra pouco espaço”.

E conclui:

“on face da crise da morosidade judicial, o judiciário não pode agir mais reativamente ao aumento sistemático da litigância processual. Ações de caráter preventivo, originadas pelo Poder Judiciário, incluindo o CNJ, são necessárias para o efetivo combate do problema e passam pelo aperfeiçoamento da gestão judicial, pela legitimação dos mecanismos alternativos de resolução de conflito, pela elaboração de política de redução e filtro das demandas judiciais e pela cooperação interinstitucional com órgãos da Administração Pública (no caso presente com INSS, Ministério da Previdência Social e Banco Central) e com instituições privadas ligadas ao maior número de litígios (Bancos, empresas de telefonia, etc.)” (grifos não existentes no texto original).

8. Com base nessas rápidas considerações, para o enfrentamento do problema discutido no Seminário, é apresentada a sugestão de criação de um Observatório, na conformidade da ideia exposta pelo Ministro LUIZ FELIPE SALOMÃO, em relação à gestão eficiente das demandas repetitivas, em sua obra *“Direito Privado – Teoria e Prática* (Saraiva, 3ª, ed., 2016, págs. 58-59). Sugere o eminente Magistrado a criação de um **“Observatório de Demandas Repetitivas”**, para o monitoramento e controle das demandas de massa, “com a participação dos Tribunais e da sociedade civil”.

O Observatório, ora proposto, é para **tratamento adequado dos conflitos de interesses com vistas à adequada racionalização do Sistema de Justiça. Deverá ter caráter permanente e ser integrado por um grupo de estudos e de pesquisas das causas da intensa litigiosidade, principalmente da litigiosidade repetitiva**, para a **formulação de políticas públicas de prevenção e tratamento adequado dos conflitos**, com vistas à redução da excessiva e por vezes desnecessária judicialização. Esse Observatório, que poderia ter a atribuição também de monitorar a aplicação dos precedentes, **deveria ser criado pelo Superior Tribunal de Justiça**, que cumpre a missão de Justiça da Cidadania e tem a visão ampla e global dos conflitos solucionados pelo judiciário nacional, em **parceria com o CNJ e seu Departamento de Pesquisas e com instituições de pesquisas públicas e privadas**.

Somente com uma política pública assim abrangente, teremos condições de racionalizar o nosso Sistema de Justiça.

SULLA NATURA DELLA REVOCAZIONE PER ERRORE DI FATTO DELLE PRONUNCE DELLA CASSAZIONE

Laura Salvaneschi

Sommario: 1. L'art. 391 *bis*, c. 5, cod. proc. civ. e la delimitazione del suo ambito di applicazione. C. 2. Le origini e la specialità della disposizione che dispone che non sia impedito il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cassazione respinto. – 3. L'ipotesi della impugnazione per revocazione della sentenza di Cassazione che abbia accolto il ricorso con rinvio. – 4. L'ipotesi della impugnazione per revocazione della sentenza di Cassazione che abbia accolto il ricorso senza rinvio e della sentenza sostitutiva di merito ex art. 384, c. 2, cod. proc. civ. – 5. Considerazioni conclusive.

1. – E' comune l'affermazione che la revocazione di cui all'art. 391 *bis* cod. proc. civ. sia un'impugnazione straordinaria, in quanto incapace di precludere la formazione del giudicato formale, come da espressa indicazione del quinto comma dello stesso articolo. Si tratta tuttavia di una disposizione che, rimasta nella sua formulazione immutata fin dall'origine dell'introduzione della norma¹, essendo variata nel tempo solo la collocazione, dispone letteralmente che “La pendenza del termine per la revocazione della sentenza della Corte di cassazione non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cassazione respinto”. Ciò che disciplina il quinto comma dell'art. 391 *bis* cod. proc. civ. è dunque la sola ipotesi in cui la Corte di cassazione abbia *respinto* il ricorso e sancisce, con riferimento espresso a questo caso, il principio per cui il passaggio in giudicato della sentenza impugnata col ricorso per cassazione poi respinto non è impedito dalla pendenza del termine per la proposizione della revocazione della sentenza di cassazione, né, ma questo, pur evidente, non è detto espressamente, dalla proposizione della revocazione stessa.

La disciplina della revocazione della pronuncia della Cassazione ai sensi dell'art. 395, numero 4, cod. proc. civ., è poi completata dal sesto comma dell'art. 391 *bis*, cod. proc. civ., che chiarisce che, in caso di impugnazione per revocazione non è ammessa la sospensione della esecuzione della sentenza passata in giudicato, né è sospeso il giudizio di rinvio o il termine per riassumero. Nonostante la norma non lo dica espressamente, il collegamento con il comma precedente della disposizione è sortinso: la sentenza passerà in giudicato la cui esecutività non è passibile di sospensione è quella conclusiva del grado precedente del giudizio impugnata con ricorso respinto, che deve considerarsi a tutti gli effetti già passata in giudicato.

Al caso di *accoglimento* del ricorso, gli stessi comini quinto e sesto dell'art. 391 *bis* cod. proc. civ. dedicano invece minore attenzione. Il primo, come già rilevato, si occupa solo del ricorso per cassazione respinto, il che forse è ovvio, perché quando il ricorso per cassazione viene accolto, con rinvio della causa ad altro giudice per il giudizio rescissorio, la sentenza cassata è oggetto di una decisione rescindente e non è quindi idonea al giudicato, né formale, né sostanziale. La regola del quinto comma che fa della revocazione per errore di fatto una impugnazione straordinaria non poteva essere quindi estesa al caso di accoglimento con rinvio del ricorso per cassazione, perché qui per trovare un provvedimento idoneo al giudicato occorre attendere l'esito del giudizio rescissorio davanti al giudice di rinvio. Della fase di rinvio si occupa poi la seconda parte dell'ultimo comma dell'art. 391 *bis* cod. proc. civ., chiarendo che, quando sia impugnata per revocazione per errore di fatto una pronuncia della Cassazione, il giudizio di rinvio già iniziato può proseguire nonostante il rischio di revocazione della sentenza che ne ha consentito l'avvio, mentre qualora la revocazione sia proposta quando il termine per la riassunzione del giudizio stesso sia ancora pendente, il termine in questione decorre senza

¹ Ma sul punto di vedla *infra* nel testo del § 4 e le successive note 22-25.

ammissibili, fino alla formazione del giudicato che si avrà a esaurimento delle stesse. Al contrario, l'eventuale accoglimento della revocazione quando ancora pendia il giudizio di rinvio, travolgendo il provvedimento rescindente della S.C. che è lo stesso presupposto del giudizio di rinvio, caducherà anche questo giudizio *ex art.* 336, c. 2, cod. proc. civ.

Resta aperto però il tema di che cosa accada quando sia il giudizio di rinvio a concludersi prima di quello di revocazione. Nessuna disposizione chiarisce infatti in questo caso quando si formi il giudicato. E' vero che il sesto comma dell'art. 391 *bis* cod. proc. civ. depone nel senso di un'intenzione del legislatore di accelerare la formazione del giudicato anche in pendenza di revocazione della sentenza di Cassazione, ma è anche vero che il quinto comma della stessa norma riguarda la sola ipotesi in cui il ricorso per cassazione sia stato originariamente respinto. Il principio di specialità va quindi nel senso che in caso di accoglimento del ricorso debba applicarsi la regola generale dell'art. 324 cod. proc. civ., non derogata da alcuna diversa disposizione. Tra l'applicazione analogica di una norma speciale al caso non regolato e l'applicazione di quella generale in tema di giudicato formale, credo infatti che la prima debba cedere il passo alla seconda e che la revocazione debba quindi in questo caso considerarsi ordinaria. In proposito, non è priva di rilievo la circostanza che la sentenza che conclude il giudizio di rinvio non sia di per sé il punto di arrivo del giudizio in quanto ancora soggetta alle impugnazioni che le sono proprie; non si può quindi pensare che una sentenza ancora sensibile ai propri mezzi di impugnazione sia in qualche modo passata in giudicato in relazione alla revocazione pendente. Rimane poi la possibilità che esauriti i mezzi di impugnazione avverso la sentenza di rinvio sia ancora pendente la revocazione¹⁰, ma anche in questo caso credo sia applicabile la regola generale dell'art. 324 cod. proc. civ., dovendo prevalere la norma generale su quella speciale in relazione a un caso che la stessa non regola. Insomma, la lettura congiunta del quinto e del sesto comma dell'art. 391 *bis* cod. proc. civ. fa pensare che la natura della revocazione della sentenza di cassazione per errore di fatto muti a seconda che il ricorso sia respinto, oppure accolto e che solo nel primo caso la sentenza impugnata possa dirsi passata in giudicato fin dal momento della pubblicazione della sentenza di rigetto della Cassazione, valendo altrimenti la regola ordinaria non derogata dalla norma speciale.

E questa è la lettura del sistema che danno alcune pronunce recenti, emanate dai supremi organi sia della giustizia amministrativa che di quella civile. Afferma infatti il Consiglio di Stato che il quinto comma dell'art. 391 *bis* cod. proc. civ., laddove sancisce che *la pendenza del termine per la revocazione della sentenza della Corte di cassazione non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cassazione respinto*, va letta come norma incidente sulla formazione del giudicato di per sé eccezionale e di stretta applicazione, che dispone, a contrario, che la proposizione di un ricorso per revocazione *ex art.* 295, n. 4, cod. proc. civ. impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata solo ove il ricorso per cassazione sia stato accolto; per una specifica scelta del legislatore volta a ridurre la proposizione di ricorsi meramente dilatori e diretti ad impedire la formazione del giudicato, invece, quando una sentenza della Corte di cassazione abbia respinto il ricorso e lasciato immutata la sentenza impugnata, si forma immediatamente il giudicato che non viene inciso dalla proposizione di un ricorso per revocazione¹¹. Del tutto analogamente la Cassazione, con ragionamento coincidente, afferma il principio di diritto per cui *"dall'art. 391 bis cod. proc. civ., commi 4 e 5, va desunta una norma incidente sulla formazione del giudicato, secondo l'art. 324 cod. proc. civ., eccezionale – e quindi di stretta applicazione – per la quale la proposizione di un ricorso per revocazione impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata solo ove il ricorso per cassazione sia accolto; invece, con finalità di evitare la proposizione di ricorsi meramente dilatori e diretti a impedire la formazione del giudicato, qualora la sentenza della Corte di cassazione abbia rigettato il ricorso, e lasciato immutata la sentenza impugnata, tanto per ragioni processuali, quanto per la rilezione dei motivi nel merito, si forma il giudicato, che non è inciso dalla proposizione (o dall'istruttoria proponibilità) di un ricorso per revocazione"*¹².

Va ancora detto che la portata del profilo in esame è ridotta a seconda dei limiti che si pongano all'ammissibilità della revocazione della sentenza di Cassazione per errore di fatto per l'ipotesi di accoglimento del ricorso, addirittura escluso da recente giurisprudenza, senza eccezioni o condizioni, sulla base della convinzione che ogni eventuale errore revocatorio possa essere fatto valere in sede di rinvio¹³. Tale indirizzo è stato però ancora più di recente motivatamente riportato ai suoi corretti limiti¹⁴, escludendosi la revocazione per errore di fatto *ex art.* 391 *bis* cod. proc. civ. delle sentenze di accoglimento del ricorso per cassazione nella sola eventualità che al giudice di rinvio sia demandato l'esame di eccezioni, questioni e resi difensivi che possano costituire oggetto di una sua nuova, libera ed autonoma valutazione, lasciando per il resto alla Cassazione, quale giudice della revocazione, la valutazione dell'errore di fatto dalla stessa compiuto. E in effetti è lo stesso articolo 391 *bis*, c. 6, cod. proc. civ. a confermare che la sentenza rescindente della Cassazione con rinvio è soggetta a revocazione, laddove, pur con i limiti da ultimo ricordati, pare corretto che debba essere il giudice di legittimità, almeno in fase rescindente, quello cui è devoluto l'esame dell'errore di fatto eventualmente compiuto dalla stessa Corte e non il giudice di rinvio.

4. – Resta da esaminare il caso di accoglimento del ricorso per cassazione senza rinvio e in particolare quello della decisione di merito della stessa Cassazione *ex art.* 384, c. 2, cod. proc. civ.

Le ipotesi da sempre conosciute di cassazione senza rinvio di cui all'art. 382, c. 3, cod. proc. civ. non meritano richiamo in questa sede perché chiudono il giudizio declinando la giurisdizione, oppure statuendo che la causa non poteva essere proposta o il processo proseguito, dando così luogo a situazioni in cui manca del tutto una sentenza idonea al giudicato sostanziale¹⁵, salvo che, eventualmente, venga accolta la revocazione con successivo esito del giudizio in senso difforme da quello precedentemente ritenuto.

La sentenza sostitutiva di merito rappresenta invece il caso maggiormente problematico, dato che si tratta di pronuncia che decide la causa con sentenza idonea al giudicato e irrettabile, se non a seguito dell'impugnazione per revocazione di cui all'art. 391 *bis* cod. proc. civ. e, oggi specificamente, di quella di cui al successivo art. 391 *ter*. Nonostante l'accoglimento del ricorso per cassazione denoti anche qui che la sentenza impugnata era errata, a differenza che nell'ipotesi di cassazione con rinvio l'errore del giudice del merito è già stato riparat, o almeno dovrebbe esserlo, attraverso la sostituzione diretta della sentenza cassata da parte della Corte. Nel sistema della legge non c'è dubbio che la pronuncia di merito della Cassazione sia andata a sostituire la sentenza che avrebbe concluso, in base alla disciplina previgente, il giudizio di rinvio e che sarebbe stata quindi impugnabile sia per cassazione che per revocazione, ai sensi degli artt. 360 e 395, c. 1, primo inciso, cod. proc. civ., ritenendo tra quelle pronunciate "in grado di appello o in unico grado" casabili o revocabili ai sensi delle norme citate¹⁶. Se la sentenza di merito *ex art.* 384 cod. proc. civ. non può parteciparsi a quella emessa in sede di rinvio dal punto di vista della sua impugnazione è dunque perché contro di essa non può proporsi ricorso per cassazione, essendo fuori dal sistema una impugnazione non prevista dalla legge e proposta al medesimo giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Per il resto, con riferimento alla revocazione, la sentenza di merito della Cassazione è assoggettabile a revocazione nello stesso modo¹⁷ in cui lo sarebbe stata la sentenza di rinvio che è andata a sostituire¹⁸, ma rimane aperto il problema, acuito dall'introduzione dell'art. 391 *ter* cod. proc. civ., specificamente dedicato alle pronunce di merito della Cassazione, se il sistema sia analogo a quello proprio della sentenza che avrebbe concluso il giudizio di rinvio e preveda quindi un'ipotesi di revocazione ordinaria¹⁹ ai sensi degli artt. 395, n. 4 e 391

¹³ Cass. 12 ottobre 2015, n. 20993; Cass. 25 luglio 2011, n. 16184.

¹⁴ Cass. 17 maggio 2018, n. 12046 con ampia motivazione anche in ordine ai poteri del giudice di rinvio.

¹⁵ Può invece porsi anche con riferimento a queste pronunce il problema del giudicato formale, quando la sentenza di cassazione senza rinvio venga impugnata per revocazione per errore di fatto. Per le stesse ragioni che verranno esaminate *infra* nel testo, a me pare che, trattandosi di pronuncia di accoglimento del ricorso, la sua disciplina non possa essere trovata nell'art. 391 *bis* cod. proc. civ., ma si debba attendere il testo della revocazione per imposizione difforme e analitica delle diverse ipotesi di cassazione senza rinvio cfr. C. Consob, *La revocazione delle decisioni della cassazione e la formazione del giudicato*, cit. pag. 249 s.

¹⁶ Cass. 22 agosto 2006, n. 18234.

¹⁷ Cioè con i medesimi mezzi di impugnazione, anche se la revocazione di cui all'art. 391 *bis* cod. proc. civ. presenta poi caratteri peculiari rispetto a quella proporzionale avverso le sentenze di merito in relazione al materiale su cui può cadere l'errore percettivo, posto che la Cassazione può decidere in sede di merito solo quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

¹⁸ Cass. 22 agosto 2006, n. 18234 cit.

¹⁹ Con riferimento all'ipotesi di revocazione ordinaria della pronuncia stessa ai sensi dell'art. 395, n. 5, cod. proc. civ. cfr. *infra* in questo stesso paragrafo.

¹⁰ Il che potrebbe potenzialmente accadere qualora i mezzi di impugnazione esperibili non fossero proposti e le parti legittimate alibi l'impugnazione lasciasse decorrere l'ordinario termine.

¹¹ Cons. Stato, 7 aprile 2009, n. 2173.

¹² Cass. 17 gennaio 2014, n. 845.

quando non sono più soggette a revocazione ai sensi dell'art. 391 *bis* cod. proc. civ. è pervenuta motivatamente autorevole dottrina già al momento dell'introduzione dei poteri sostitutivi della Corte di cui all'art. 384, c. 2, cod. proc. civ.²⁹, con opinione che mi pare ancora oggi confermata dalle disposizioni esaminate.

Quanto alla giurisprudenza, anche dalle sue pronunce si traggono indici che il sistema va letto nel modo indicato. Va infatti a questo proposito almeno accennata la vicenda relativa alla controversa ammissibilità della revocazione ex art. 395, n. 5, cod. proc. civ. avverso le sentenze di Cassazione che abbiano deciso la causa nel merito. In proposito, una motivata, anche se successivamente smentita, pronuncia della Corte di legittimità, nell'ammettere la revocazione anche questo motivo, non ha esitato a concludere che si tratterebbe in questo caso di una forma di revocazione ordinaria, poiché "l'impossibilità per revocazione, nei termini di cui agli artt. 232 e 327 cod. proc. civ. della pronuncia di merito della cassazione" pone solo qualche problema ... in ordine al momento del passaggio in giudicato della sentenza, ponendo l'accertamento in essa contenuto fare stato solo se definitivo e quando siano decorsi i termini per l'impugnazione per revocazione ... Deve quindi ritenersi inapplicabile, solo per le statuizioni di merito contenute nelle sentenze di legittimità, il principio che queste passano in giudicato con la mera pubblicazione ..."³⁰. Quanto poi alla giurisprudenza successiva, oggi stabilizzata in senso negativo³¹ quanto all'ammissibilità di questo motivo di revocazione non previsto dalla legge, la ragione centrale di questa conclusione ruota proprio intorno alla sua mancanza previsione normativa, con sottolineatura che i limiti e le condizioni di operatività del giudicato sono affidati alla valutazione discrezionale del legislatore ordinario³².

Riportando allora questi ultima osservazione alla fattispecie della revocazione per errore di fatto, non può non ricordarsi, ancora una volta, come il legislatore stesso, con valutazione discrezionale, abbia regolato la materia della formazione del giudicato delle sentenze di Cassazione attraverso una norma specifica e speciale³³ che tocca una sola ipotesi, lasciando per il resto inmodificata la regola generale dell'art. 324 cod. proc. civ.

Va ancora segnalata una pronuncia della Corte di legittimità³⁴, che, chiamata a decidere sulla problematica dell'applicabilità dell'art. 391 *bis*, c. 6, cod. proc. civ. alle sentenze di merito della Cassazione, ha deciso nel senso che tale disposizione non è qui applicabile laddove dispone (in collegamento col precedente comma 5), che non è ammessa la sospensione dell'esecuzione della sentenza di merito passata in giudicato. L'esecuzione delle sentenze di merito della Cassazione può dunque, ad avviso della stessa S.C., essere sospesa ai sensi dell'art. 401 cod. proc. civ. dalla Cassazione investita di revocazione³⁵, con statuizione che certo

29 A. Altieri, *Le nuove disposizioni sul processo civile*, Padova, 1991, pag. 138, che sottolinea come "il problema del momento nel quale la sentenza di merito passa in giudicato non può darsi passata in giudicato se sia ancora soggetta a revocazione per i motivi di cui all'art. 395, nn. 4 e 5, del codice di procedura civile, e che, in tal caso, la sentenza non può essere considerata definitiva e definitiva".
30 La sentenza della Corte di legittimità, in cui si è deciso che la sentenza di merito della Cassazione non può essere considerata definitiva e definitiva, è quella di cui all'art. 4 della sentenza della Corte di legittimità, in cui si è deciso che la sentenza di merito della Cassazione non può essere considerata definitiva e definitiva. La sentenza della Corte di legittimità, in cui si è deciso che la sentenza di merito della Cassazione non può essere considerata definitiva e definitiva, è quella di cui all'art. 4 della sentenza della Corte di legittimità, in cui si è deciso che la sentenza di merito della Cassazione non può essere considerata definitiva e definitiva.
31 La sentenza della Corte di legittimità, in cui si è deciso che la sentenza di merito della Cassazione non può essere considerata definitiva e definitiva, è quella di cui all'art. 4 della sentenza della Corte di legittimità, in cui si è deciso che la sentenza di merito della Cassazione non può essere considerata definitiva e definitiva.
32 La sentenza della Corte di legittimità, in cui si è deciso che la sentenza di merito della Cassazione non può essere considerata definitiva e definitiva, è quella di cui all'art. 4 della sentenza della Corte di legittimità, in cui si è deciso che la sentenza di merito della Cassazione non può essere considerata definitiva e definitiva.
33 La sentenza della Corte di legittimità, in cui si è deciso che la sentenza di merito della Cassazione non può essere considerata definitiva e definitiva, è quella di cui all'art. 4 della sentenza della Corte di legittimità, in cui si è deciso che la sentenza di merito della Cassazione non può essere considerata definitiva e definitiva.
34 La sentenza della Corte di legittimità, in cui si è deciso che la sentenza di merito della Cassazione non può essere considerata definitiva e definitiva, è quella di cui all'art. 4 della sentenza della Corte di legittimità, in cui si è deciso che la sentenza di merito della Cassazione non può essere considerata definitiva e definitiva.
35 La sentenza della Corte di legittimità, in cui si è deciso che la sentenza di merito della Cassazione non può essere considerata definitiva e definitiva, è quella di cui all'art. 4 della sentenza della Corte di legittimità, in cui si è deciso che la sentenza di merito della Cassazione non può essere considerata definitiva e definitiva.

30 Cf. la già citata Cass. 22 agosto 2006, n. 18234, in motivazione.

31 Da ultimo Cass. 23 novembre 2015, n. 23833, Cass. 18 luglio 2013, n. 17557, Cass. 30 dicembre 2011, n. 30245.

32 Cf. Cass. 29 dicembre 2011, n. 29580 nella parte conclusiva della motivazione.

33 Cf. la già citata Cass. 17 gennaio 2014, n. 843.

34 Cass. 17 settembre 2015, n. 18300.

35 Secondo la Cassazione nella pronuncia richiamata alla nota precedente "In questo quadro [quello delle disposizioni dell'art. 391 bis c. 6] non è contenuta alcuna specifica regola che disciplini, con riferimento all'impugnazione per revocazione ex art. 395, n. 4, la possibilità di sospendere l'esecuzione delle stesse sentenze della Corte di cassazione (e, precisamente, delle sole sentenze della Corte assai raramente assicurate), in esecuzione, vale a dire quelle emesse ai sensi dell'art. 384, c. 2, cod. proc. civ.) e pertanto non vi è ragione di non dare applicazione al disposto dell'art. 401 cod. proc. civ. che attribuisce al giudice della revocazione – e quindi anche alla Corte di cassazione investita di un ricorso per revocazione ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ. – tale decisione perduta efficacia solo in caso di accoglimento della revocazione e conseguente riforma della sentenza stessa" (così a pag. 629).

mal si sposa con l'idea che si tratti di sentenza già passata in giudicato³⁶.

Da ultimo, va infine richiamata una ulteriore pronuncia della S.C.³⁷ che, adita per la revocazione di una sentenza di merito della stessa Corte, la accoglie facendo applicazione di una norma sopravvenuta limitativa delle sanzioni in materia tributaria, specificando in motivazione che il regime più favorevole sopravvenuto può trovare spazio anche con valutazione officiosa "in ogni stato e grado del processo, all'unica condizione che il provvedimento impugnato non sia divenuto definitivo". Con ciò si chiarisce in modo espresso che per la Corte la sentenza di merito della Cassazione impugnata per revocazione non poteva considerarsi provvedimento definitivo già passato in giudicato, in quanto tale preclusivo dell'applicazione del regime più favorevole.

5. Vengo in chiusura a qualche considerazione problematica. La costruzione del sistema dipende da scelte discrezionali: il legislatore potrebbe cioè abrogare effettivamente il quinto comma dell'art. 391 *bis* cod. proc. civ., oppure estenderne la portata, anche eventualmente accorpando la revocazione per errore di fatto agli altri casi di revocazione previsti dall'art. 391 *ter* cod. proc. civ. Sono scelte e le scelte, purché in linea con i principi fondamentali, sono normalmente basate anche su ragioni di opportunità.

In un sistema ideale in cui si trovasse il modo di ridurre drasticamente il contenzioso davanti alla Corte e l'errore di fatto del giudice di ultima istanza tornasse ad avere i caratteri dell'iniziativa, è probabile che il valore assoluto da perseguire dovrebbe essere quello dell'accelerazione della formazione del giudicato. Non si può dimenticare infatti che l'apertura del sistema, prima basato sul dogma dell'irrimediabilità della sentenza di ultima istanza, è stato sollecitato dalla Consulta proprio e anche sulla base anche dell'osservazione che "la estrema rarità delle vicende, in cui si è imputata a giudici di merito la commissione del motivo di revocazione di cui all'art. 395 n. 4, non fa temere aumento di accessi alla Corte di Cassazione"³⁸.

Ancora in uno studio³⁹ dei primi anni di questo millennio si rilevava che nel periodo che va dalla sua introduzione fino al 2001 sono stati decisi 145 ricorsi per revocazione, dei quali solamente 12 accolti e la maggior parte dichiarati inammissibili o improponibili. Purtroppo oggi la situazione appare invece molto cambiata, potrei sbagliare perché non ho fatto alcuna analisi capillare della materia, ma da un'esame delle pronunce che compaiono sulle banche dati con riferimento all'art. 391 *bis* cod. proc. civ. emerge con facilità che le richieste di revocazione sono negli anni nettamente lievitare e, sebbene la maggior parte di queste venga ancor oggi rigettata, anche le ipotesi di accoglimento sulla base del compimento di effettivi e non trascurabili errori di fatto revocatori non sono più tanto rare. Bisogna allora chiedersi se in questa situazione pesi di più l'attesa della formazione del giudicato, oppure il rischio che la sentenza passata in giudicato si riveli poi viziosa da errore di fatto revocatorio e ciò che è il risultato di un giudicato vizioso debba essere a sua volta revocato. Certo, le situazioni sono diverse e la soluzione può quindi apparire non uniforme a seconda dell'angolo visuale da cui si riguarda il problema⁴⁰ e nessuna prospettiva può apparire del tutto

36 4. avverso una propria sentenza – il potere di sospendere l'esecuzione di tale sentenza ..."

37 Cf. E. Fazzolari, *La revocazione civile*, pag. 631 per il quale "l'ovvia interpretazione secondo la quale, sotto le manie spoglie del 'passaggio in giudicato' [di cui all'art. 391 bis del testo originario], viene prevista soltanto l'efficienza provvisoria della sentenza, è confermata dal fatto che il legislatore ha avvertito il bisogno di disporre, con l'ultimo comma dell'art. 391 bis, che l'impugnativa per revocazione è da qui agitata dal soggetto che ha impugnato la sentenza non cassata, previsione del tutto fuori luogo se si verificasse, variamente un passaggio in giudicato". Va segnalato per altro che la sentenza da ultimo richiamata non esita a qualificare in apertura l'impugnazione per revocazione di cui all'art. 391 *bis* cod. proc. civ. come con riferimento al quinto comma, la cui esecuzione infatti non può essere sospesa proprio perché qui la formazione del giudicato è prevista dalla legge.

38 Cass. 21 dicembre 2016, n. 26479.

39 Cf. Corte cost. 28 gennaio 1985, n. 17, cit.

40 Cf. G. Impagnatiello, *Il contenzioso tra cassazione e revocazione. Contributo allo studio della formazione e dell'impugnazione del giudicato*, cit. pag. 165, nota 356.

convincente quando non la si possa analizzare, in ragione dei tempi malati della giustizia civile, nella sua situazione fisiologica, quella cioè in cui il decremento delle impugnazioni abbia carattere piramidale e la Cassazione si trovi quindi a operare su un numero limitato di casi con scarsa incidenza dell'errore. Tuttavia, occorre trovare una soluzione unitaria e, se si voglia fare una valutazione conclusiva riferita ai tempi attuali, a me sembra che, essendo pur sempre l'errore di fatto deducibile con revocazione ai sensi dell'art. 391 *bis* cod. proc. civ. percettivo e palese, con rilievo quindi potenzialmente immediato e con tempi di reazione predefiniti, e inserito inoltre in un sistema orientato a catturare le richieste pretestuose con riti accelerati, il trattamento dell'errore di fatto del giudice di ultima istanza, soprattutto quando è chiamato a decidere nel merito, possa allo stato meritare l'attesa della pronuncia sulla revocazione. Ciò non senza ricordare che l'adesione al pensiero di Enrico Tullio Liebman, che ha costituito forte e saldo collegamento con i Maestri che qui si onorano, e che è l'origine dell'unione che ancora oggi caratterizza lo sviluppo del diritto processuale civile in Italia e in Brasile, consente di guardare con serenità la richiamata attesa, nella convinzione che la sentenza espliciti comunque la sua efficacia naturale immediata fin dal momento in cui viene pubblicata, prima e indipendentemente dal suo passaggio in giudicato.

si che la sospensione necessaria esaurisca i suoi effetti nel momento in cui nel processo sul rapporto pregiudiziale sopravviene la sentenza di primo grado, suscettibile di impugnazione; da quel momento in poi la causa pregiudicata è in grado di riprendere il suo corso, perché oramai "il sistema giudiziario è in grado di pervenire al giudizio sulla causa pregiudicata fondandolo sull'accertamento che sulla questione comune alle due cause si è potuto raggiungere nell'altro processo tra le stesse parti, attraverso l'esercizio della giurisdizione", rimanendo l'eventuale sospensione legata al sistema discrezionale di cui all'art. 337 cod. proc. civ. La sentenza richiamata, che in molti hanno salutato come una consacrazione del principio, affermato da Enrico Tullio Liebman, della efficacia naturale della sentenza di primo grado tra le parti, è variamente commentata e la si può leggere in *Riv. dir. proc.* 2013, 683, con nota di S. Menchini, *Le sezioni Unite sui rapporti tra gli articoli 295, 297 e 337, comma 2°, c.p.c.: una decisione che non convince*; in *Foro it.*, 2014, I, 936 con note di G. Trisorio Liuzzi, *Le sezioni unite e la sospensione del processo civile per pregiudizialità* e di A. Proto Pisani, *Ancora sulla sospensione c.d. necessaria dei processi civili per pregiudizialità*; in *Giur. it.* 2012, 2601 con nota di E. D'Alessandro, *Le sezioni unite e la tesi di Liebman sui rapporti tra artt. 295 e 337 c.p.c.: Much Ado About Nothing?* Sulla stessa sentenza si vedano anche gli articoli di C. Cavallini, *L'efficacia della sentenza impugnata*, in *Riv. dir. proc.* 2015, pag. 339 s. e di G. Trisorio Liuzzi, *La sospensione del processo civile per pregiudizialità: gli artt. 295 e 337, 2° comma, c.p.c.*, in *Il Giusto processo civile* 2015, pag. 633 s.